



Consiglio regionale della Calabria

XIII Legislatura

Proposta di legge

“Disposizioni per il coordinamento della rete regionale di contrasto alla tratta di esseri umani, alla riduzione del grave sfruttamento e per il sostegno all’inclusione sociale e lavorativa delle vittime

Rosellina Madeo

PROPOSTA DI LEGGE

“Disposizioni per il coordinamento della rete regionale di contrasto alla tratta di esseri umani, alla riduzione del grave sfruttamento e per il sostegno all’inclusione sociale e lavorativa delle vittime”

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge intende dotare la Regione Calabria di un quadro normativo organico per la prevenzione e il contrasto della tratta di esseri umani, della riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù e delle forme di grave sfruttamento, nonché per la protezione, l’assistenza e l’inclusione sociale e lavorativa delle vittime.

L’intervento si colloca nel solco della direttiva 2011/36/UE, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, dell’articolo 18 del testo unico sull’immigrazione, della legge 11 agosto 2003, n. 228 e del Piano nazionale antitratta. La proposta valorizza, inoltre, il Meccanismo locale di referral come strumento operativo di emersione e presa in carico e rafforza il coordinamento tra i soggetti istituzionali e del Terzo settore impegnati nel contrasto al fenomeno.

La Regione Calabria, pur partecipando a progetti e iniziative nazionali in materia di antitratta, non dispone attualmente di una disciplina organica regionale capace di coordinare in modo stabile la rete territoriale degli interventi. La proposta colma tale lacuna, prevedendo una rete regionale antitratta, un Tavolo di coordinamento e un sistema di raccordo operativo tra servizi sociali, sanitari, del lavoro, di protezione e di accoglienza.

La proposta si compone di disposizioni volte a: definire l’ambito oggettivo e soggettivo della legge; istituire la Rete regionale antitratta quale sede operativa di raccordo; disciplinare il Meccanismo locale di referral; istituire il Tavolo regionale di coordinamento anti-tratta; promuovere attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione; rafforzare la tutela dei minori e delle persone vulnerabili; assicurare l’integrazione dei servizi socio-sanitari; favorire il raccordo con la rete territoriale anti-violenza; promuovere misure per l’autonomia abitativa e l’inserimento lavorativo; introdurre una clausola di monitoraggio con relazione annuale al Consiglio regionale; assicurare la neutralità finanziaria della disciplina.

La proposta è coerente con la normativa europea e nazionale in materia di tratta di esseri umani e protezione delle vittime. In particolare, il riferimento al Meccanismo locale di referral consente di tradurre in chiave organizzativa e territoriale l’approccio multi-agenzia richiesto dalle linee guida nazionali e dalle indicazioni europee in materia di identificazione, protezione e assistenza delle vittime.

L'impianto è, inoltre, compatibile con la normativa regionale sui servizi sociali e sul sistema integrato di interventi degli stessi, poiché si fonda sulla cooperazione tra Regione, enti locali, aziende sanitarie e soggetti del Terzo settore, nel rispetto delle rispettive competenze.

La necessità di un intervento legislativo regionale discende dall'esigenza di consolidare e rendere stabile l'azione di contrasto alla tratta e allo sfruttamento, coordinando strumenti già esistenti ma frammentati in una cornice unitaria.

La proposta mira a favorire l'emersione delle situazioni di vulnerabilità, la tempestiva attivazione dei servizi competenti, la continuità della presa in carico e l'accompagnamento verso percorsi di protezione, autonomia e inclusione. In tale prospettiva, il ruolo della Regione è essenzialmente di coordinamento, indirizzo e monitoraggio, mentre la concreta attuazione è affidata alla rete dei soggetti istituzionali e sociali già operanti sul territorio.

Pertanto, la proposta di legge che si sottopone all'esame del Consiglio regionale rappresenta uno strumento organico e coerente per rafforzare il sistema regionale di contrasto alla tratta di esseri umani e al grave sfruttamento. L'intervento è tecnicamente giustificato, compatibile con il quadro normativo vigente e finanziariamente sostenibile in regime di invarianza.

Infine, la disciplina proposta consente di consolidare la collaborazione tra istituzioni, servizi territoriali e Terzo settore, rendendo più efficace l'identificazione, la protezione, l'assistenza e l'inclusione delle vittime.

Relazione tecnico - finanziaria

La presente relazione tecnico-finanziaria consente di verificare la coerenza della proposta di legge con i principi in materia di copertura finanziaria e di invarianza della spesa, nonché con gli equilibri del bilancio regionale.

La proposta disciplina un sistema regionale di prevenzione e contrasto della tratta di esseri umani e del grave sfruttamento, prevedendo strumenti di coordinamento, prevenzione, monitoraggio, presa in carico e integrazione socio-sanitaria delle vittime, da realizzarsi mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Le funzioni contemplate dal testo hanno natura essenzialmente organizzativa, di raccordo e di indirizzo e sono attribuite a strutture e soggetti già operanti nel sistema regionale dei servizi sociali, sanitari e del lavoro. Il Tavolo regionale di coordinamento anti-tratta opera senza compensi, gettoni di presenza, indennità o rimborsi spese, mentre il Meccanismo locale di referral costituisce una procedura di segnalazione, orientamento e presa in carico, priva di autonoma capacità di spesa.

Quadro di riepilogo analisi economico-finanziaria

Tabella 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta oneri finanziari, in quanto reca finalità, principi e ambito di applicazione della legge.	//	//	//
2	Non comporta oneri finanziari, in quanto reca definizioni ai fini applicativi.	//	//	//
3	Non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto istituisce e disciplina la Rete regionale antitratta quale sede operativa di raccordo tra soggetti già esistenti.	C	A	0
4	Non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto disciplina il Meccanismo locale di referral quale procedura organizzativa di individuazione, segnalazione e presa in carico.	C	A	0
5	Non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto istituisce il Tavolo regionale di coordinamento anti-tratta senza compensi, gettoni di presenza, indennità o rimborsi spese.	C	A	0
6	Non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto prevede attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione da svolgersi con risorse già disponibili a legislazione vigente.	C	A	0
7	Non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto promuove il coordinamento tra servizi sociali, sanitari e autorità competenti nell'ambito delle funzioni già attribuite.	C	A	0
8	Non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto disciplina percorsi di accesso facilitato ai servizi sanitari e linee guida attuabili con il personale in servizio.	C	A	0
9	Non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto favorisce il raccordo con la rete territoriale anti violenza mediante strumenti di coordinamento istituzionale.	C	A	0
10	Non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto promuove misure di coordinamento e utilizza risorse già previste dalla programmazione vigente.	C	A	0
11	Non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto disciplina il monitoraggio e la relazione annuale mediante attività svolte con strutture esistenti.	C	A	0
12	Reca la clausola di invarianza finanziaria.	//	//	//

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Le disposizioni della proposta di legge sono strutturate come norme di coordinamento, promozione, raccordo e monitoraggio, prive di effetti automatici di spesa. In particolare:

- a) la Rete regionale antitratta costituisce una sede operativa di raccordo tra soggetti pubblici e privati già operanti nei rispettivi ambiti istituzionali;
- b) il Meccanismo locale di referral è una procedura di segnalazione, orientamento e presa in carico, senza autonoma dotazione finanziaria;
- c) il Tavolo regionale di coordinamento anti-tratta è organo di indirizzo e monitoraggio, senza compensi o rimborsi;
- d) le attività di prevenzione, sensibilizzazione, formazione e monitoraggio sono realizzate mediante l'utilizzo delle strutture e delle risorse già disponibili presso la Regione Calabria, le Aziende sanitarie provinciali, gli Ambiti territoriali sociali, i Centri per l'impiego e gli altri soggetti istituzionali coinvolti.
- e) la relazione annuale, prevista dall'articolo 11, è costruita come strumento di controllo e valutazione, ma non implica nuove spese obbligatorie, essendo affidata al Dipartimento regionale competente e alla Giunta regionale nell'ambito delle ordinarie funzioni amministrative.

Pertanto, sulla base del testo proposto, non risultano nuovi o maggiori oneri diretti a carico del bilancio regionale. Eventuali iniziative aggiuntive potranno essere attivate, se del caso, esclusivamente nei limiti delle risorse già stanziare nei bilanci degli enti interessati o mediante programmi regionali, nazionali ed europei già esistenti.

Pertanto, la copertura finanziaria non necessita di stanziamenti aggiuntivi.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	
	//	//	//	//
	//	//	//	//

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, nel rispetto della Costituzione, della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano e della normativa statale vigente in materia, promuove azioni di prevenzione e contrasto della tratta di esseri umani, della riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù e delle forme di grave sfruttamento della persona.
2. La Regione promuove, altresì, interventi finalizzati alla protezione, all'assistenza, all'inclusione sociale e lavorativa e al pieno riconoscimento dei diritti delle vittime.
3. Le attività previste dalla presente legge sono svolte secondo i principi di dignità della persona, non discriminazione, pari opportunità, tutela dei diritti umani, protezione dell'infanzia e centralità della vittima.
4. La presente legge disciplina il sistema regionale di prevenzione e contrasto della tratta di esseri umani e del grave sfruttamento, nonché le misure di protezione, assistenza e inclusione sociale e lavorativa delle vittime.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) tratta di esseri umani: la tratta di persone ai sensi della normativa dell'Unione europea e statale vigente;
 - b) grave sfruttamento: ogni forma di sfruttamento sessuale, lavorativo, domestico, mendicante, criminale o altra forma di sfruttamento rilevante ai fini della presente legge;
 - c) vittima o potenziale vittima: la persona che sia stata identificata, o rispetto alla quale sussistano ragionevoli elementi per ritenere l'esistenza di una situazione di tratta o di grave sfruttamento;
 - d) Meccanismo locale di referral: il sistema coordinato di procedure attraverso il quale i soggetti pubblici e privati coinvolti assicurano l'individuazione precoce, la segnalazione qualificata, l'orientamento e l'invio ai servizi competenti, nonché la presa in carico integrata delle persone vittime o potenzialmente vittime di tratta di esseri umani e di grave sfruttamento;

e) Rete regionale antitratta: l'insieme dei soggetti istituzionali e sociali coinvolti, a vario titolo, nelle attività di prevenzione, emersione, protezione, assistenza e inclusione delle vittime.

Articolo 3

(Rete regionale antitratta)

1. È istituita la Rete regionale antitratta, quale sede operativa di raccordo tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nelle attività di prevenzione, emersione, protezione, assistenza e inclusione delle vittime di tratta e di grave sfruttamento.
2. La Rete è composta da:
 - a) Regione Calabria;
 - b) Comuni e Ambiti territoriali sociali;
 - c) Aziende sanitarie provinciali;
 - d) Centri per l'impiego;
 - e) Prefetture;
 - f) Questure e altre articolazioni territoriali delle Forze dell'ordine, nei limiti delle rispettive competenze;
 - g) enti del Terzo settore accreditati e operanti nel settore;
 - h) centri anti violenza e case rifugio;
 - i) soggetti pubblici e privati che partecipano, a vario titolo, alle attività di prevenzione e contrasto della tratta e del grave sfruttamento.
3. La Rete opera secondo protocolli condivisi e standard uniformi, definiti nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4

(Meccanismo locale di referral)

1. La Regione promuove, nell'ambito della Rete regionale antitratta, l'attivazione e il rafforzamento del Meccanismo locale di referral quale strumento operativo per la tempestiva individuazione, segnalazione, orientamento e presa in carico delle vittime o potenziali vittime di tratta e di grave sfruttamento.

2. Il Meccanismo locale di referral è attuato mediante procedure condivise tra i soggetti pubblici e privati coinvolti, al fine di garantire:
 - a) la tempestiva emersione delle situazioni di rischio o di sfruttamento;
 - b) l'attivazione dei servizi competenti;
 - c) il raccordo tra interventi sociali, sanitari, educativi, lavorativi e di protezione;
 - d) la continuità della presa in carico.
3. Le modalità di applicazione del Meccanismo locale di referral sono definite con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle linee guida nazionali e della normativa vigente.

Articolo 5

(Tavolo regionale di coordinamento anti-tratta)

1. È istituito presso il Dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali il Tavolo regionale di coordinamento anti-tratta, quale sede stabile di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle politiche regionali in materia di prevenzione e contrasto della tratta di esseri umani e delle forme di grave sfruttamento.
2. Il Tavolo è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali o da un suo delegato.
3. Il Tavolo è composto da un rappresentante effettivo e da uno supplente designati da:
 - a) Regione Calabria;
 - b) Aziende sanitarie provinciali;
 - c) Ambiti territoriali sociali;
 - d) Centri per l'impiego;
 - e) Enti del Terzo settore operanti nel settore della tratta e del grave sfruttamento, secondo modalità definite dalla Giunta regionale.
4. Ai lavori del Tavolo possono partecipare, su invito del presidente, rappresentanti delle Prefetture, delle Questure, delle Forze dell'ordine, dell'Autorità giudiziaria minorile, degli Uffici scolastici territoriali e di altri soggetti istituzionali competenti.

5. Il Tavolo:
 - a) coordina l'attuazione del Meccanismo locale di referral;
 - b) assicura il raccordo con la rete territoriale antiviolenza, con l'Osservatorio regionale e con gli organismi nazionali competenti;
 - c) definisce indirizzi e standard operativi uniformi per l'identificazione precoce, la presa in carico e l'accoglienza protetta delle vittime;
 - d) monitora l'attuazione dei progetti finanziati a livello nazionale ed europeo;
 - e) promuove attività di formazione congiunta degli operatori coinvolti.
6. Il Tavolo opera in coordinamento con i competenti organismi regionali in materia di antiviolenza, immigrazione, politiche sociali e politiche del lavoro, nonché con l'Osservatorio regionale dei servizi sociali e delle condizioni di povertà e del disagio sociale, anche mediante riunioni congiunte, scambio strutturato di dati e documenti e definizione di modalità operative condivise.
7. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o rimborsi spese.

Articolo 6

(Prevenzione e sensibilizzazione)

1. La Regione promuove attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione sui fenomeni della tratta di esseri umani e del grave sfruttamento.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere realizzate, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, mediante:
 - a) iniziative informative nelle scuole e nei percorsi di formazione professionale;
 - b) campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza;
 - c) attività di aggiornamento e formazione degli operatori dei servizi sociali, sanitari e del lavoro;
 - d) azioni di diffusione delle conoscenze sui canali di accesso ai servizi di protezione e assistenza.
3. Le attività di cui al presente articolo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Articolo 7

(Tutela dei minori e delle persone vulnerabili)

1. La Regione promuove specifiche forme di coordinamento tra servizi sociali, servizi sanitari, istituzioni scolastiche e autorità competenti per l'individuazione e la presa in carico dei minori vittime di tratta o di grave sfruttamento.
2. Particolare attenzione è riservata ai minori stranieri non accompagnati, alle donne vittime di sfruttamento sessuale e alle persone esposte a condizioni di particolare vulnerabilità.

Articolo 8

(Integrazione dei servizi socio-sanitari)

1. Le Aziende sanitarie provinciali garantiscono, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e con il personale in servizio, percorsi di accesso facilitato ai servizi sanitari, psicologici e socio-sanitari per le persone inserite nei programmi di assistenza e protezione sociale previsti dalla normativa vigente.
2. La Giunta regionale adotta linee guida finalizzate alla definizione di protocolli operativi tra Aziende sanitarie provinciali, Ambiti territoriali sociali ed enti del Terzo settore.

Articolo 9

(Raccordo con la rete territoriale antiviolenza)

1. La Regione favorisce il raccordo tra gli interventi di contrasto alla tratta di esseri umani e la rete territoriale dei centri antiviolenza e delle case rifugio.
2. I protocolli operativi di cui all'articolo 8 tengono conto della necessità di garantire percorsi integrati di protezione e accompagnamento per le donne vittime di tratta e di violenza.

Articolo 10

(Misure per l'autonomia abitativa e l'inserimento lavorativo)

1. La Regione promuove, nel rispetto dell'autonomia comunale e della normativa vigente, l'adozione da parte dei Comuni di criteri premiali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte delle persone inserite nei programmi di protezione sociale previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Le misure di cui al presente articolo operano nell'ambito delle quote e delle riserve già previste dalla normativa vigente.

3. I Centri per l'impiego assicurano, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, servizi di orientamento specialistico, bilancio delle competenze e accompagnamento al lavoro per le vittime di tratta e di grave sfruttamento.
4. Gli interventi di formazione professionale e inserimento lavorativo possono essere realizzati mediante l'utilizzo delle risorse disponibili nell'ambito della programmazione regionale, nazionale ed europea destinata all'inclusione sociale e lavorativa.

Articolo 11

(Monitoraggio e relazione annuale)

1. Il Dipartimento regionale competente assicura la raccolta e la sistematizzazione dei dati trasmessi dai soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'andamento del fenomeno nel territorio regionale.
3. La relazione di cui al comma 2 indica almeno:
 - a) il numero dei soggetti aderenti alla rete regionale antitratta;
 - b) il numero delle riunioni del Tavolo regionale;
 - c) il numero delle segnalazioni tramite il Meccanismo locale di referral;
 - d) il numero delle persone prese in carico;
 - e) il numero dei percorsi di protezione, assistenza e inclusione attivati;
 - f) il numero delle attività formative e informative realizzate;
 - g) i tempi medi di presa in carico;
 - h) le principali criticità emerse.
4. La relazione evidenzia altresì il grado di copertura territoriale degli interventi e il livello di integrazione tra i servizi sociali, sanitari, educativi, lavorativi e di protezione coinvolti.

Articolo 12

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.
2. Le attività previste dalla presente legge sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche mediante il coordinamento e l'utilizzo delle strutture già operanti presso la Regione, le Aziende sanitarie provinciali e gli altri soggetti istituzionali coinvolti.
3. Resta fermo che l'attuazione della presente legge avviene nei limiti delle risorse effettivamente disponibili nei bilanci degli enti interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

F.to Rosellina Madeo